

Commissione d'appello di Vironas (Attica), 5 maggio 2016. Ammissibilità della domanda d'asilo.**Commento a cura di Marina Giacumacatos**

In data 5 Maggio 2016 nel comune di Vironas in Attica si è riunita la Commissione rifugiati al fine di decidere sul ricorso presentato il 22 Aprile 2016 da un cittadino siriano avverso la decisione dell'Ufficio periferico per i richiedenti asilo di Lesbo, il quale in data 21 Aprile 2016 ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente il 12 Aprile 2016.

In seguito alla presentazione del ricorso, il 5 Maggio 2016 si è tenuta l'audizione dell'istante la quale si è svolta telefonicamente con il supporto di un interprete di lingua araba.

In sede di audizione il cittadino siriano dichiara di essere nato il 28 Ottobre del 1989 in Siria, di essere di madrelingua araba, di avere un legame sentimentale con una cittadina siriana che risiede in Svezia, mentre il resto della famiglia si trova ad Aleppo dove egli stesso abitava.

Il cittadino siriano riferisce di aver lasciato il suo paese il 6 Aprile del 2015 andando in Turchia dove è rimasto per circa 10 mesi "lavorando per poco tempo, in nero e retribuito pochissimo".

Egli al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale presso l'Ufficio periferico per i richiedenti asilo di Lesbo aveva dichiarato di aver lasciato il suo paese in quanto essendo stato chiamato ad arruolarsi non si è presentato e teme che le autorità siriane qualora vengano a sapere che si trova in Turchia possono condurlo indietro in Siria, arrestarlo e l'Isis arruolarlo obbligatoriamente. "In Siria non c'è stabilità e sicurezza" afferma il cittadino siriano.

In secondo luogo in riferimento ai motivi per i quali non desidera rientrare in Turchia, così come riferito al momento della richiesta di protezione internazionale dichiara: "temo che nei campi situati alle frontiere ci siano gli Alawiti i quali sostengono il regime di Assad e possono sequestrarmi e consegnarmi al regime; durante la mia permanenza in Turchia gli Alawiti mi hanno avvicinato due volte. Inoltre in Turchia è possibile essere individuati da persone appartenenti all'Isis".

La Commissione rifugiati del comune di Vironas, a maggioranza accoglie il ricorso dell'istante e rimanda l'esame della domanda del richiedente protezione internazionale all'Ufficio periferico di Lesbo.

Tale decisione è avvenuta sulla base del decreto presidenziale 113/2013 ¹, dell'art.35 della Direttiva 2013/32/EU ² e dell'art 20 dello stesso decreto presidenziale che recepisce l'art.38 della Direttiva di

1 Art. 119 decreto presidenziale 113/2013: "un paese non membro dell'Unione europea è considerato come primo paese di asilo per il richiedente se egli gode in esso di effettiva tutela e può avvalersi del principio di non respingimento."

2 Art. 35 Direttiva 2013/32/EU: "Un paese può essere considerato paese di primo asilo di un particolare richiedente, qualora: a) quest'ultimo sia stato riconosciuto in detto paese quale rifugiato e possa ancora avvalersi di tale protezione; ovvero b) goda altrimenti di protezione sufficiente in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di «non-refoulement», purché sia riammesso nel paese stesso. Nell'applicare il concetto di paese di primo asilo alle circostanze particolari di un richiedente gli Stati membri possono tener conto dell'articolo 38, paragrafo 1. Il richiedente è autorizzato a impugnare l'applicazione del concetto di paese di primo asilo relativamente alle sue

cui sopra che entrerà in vigore il 1 Luglio 2016 il quale reca la definizione di paese terzo sicuro ³. La Commissione, al fine di pronunciarsi sull'ammissibilità del ricorso dell'istante, data la "indefinitezza" del concetto giuridico "terzo paese sicuro" applica al caso concreto i criteri stabiliti dall'art 38 della Direttiva 2013/32 EU al fine di stabilire se la Turchia possa essere considerato per il ricorrente "sicuro paese terzo".

In primo luogo la Commissione argomenta che oggi vivono in Turchia circa 2.290.000 cittadini siriani richiedenti "protezione temporanea" di cui 263,000 sono ospitati in 25 campi profughi."Non si riferiscono attacchi personali, assassini etc. nei confronti di profughi siriani. Relativamente agli Alawiti, essi rappresentano la più grande minoranza religiosa in Turchia ⁴ e differiscono sostanzialmente dai sunniti in relazione alle pratiche e all'interpretazione dell'Islam. Anche se ci sono segnali che indicano che gli Alawiti appoggiano il regime di Assad in Siria ⁵, non è certo che i sunniti musulmani siriani corrono un pericolo ipso facto data la loro fede o nazionalità ed inoltre nella persona del richiedente non si ravvisano elementi che lo differenziano dall'insieme della popolazione siriana che vive in Turchia o che possano indurre a ritenere che esso sia un obiettivo per gli Alawiti."

In secondo luogo sulla base dell'art 15 della Direttiva 2011/95/UE ⁶ "il richiedente non rischia di subire un "danno grave", né sussistono condizioni di violenza generalizzata tale da mettere in pericolo il richiedente". Conseguentemente la Commissione ritiene soddisfatto il criterio a) e b) dell'art 38 della Direttiva.

In terzo luogo, la Commissione esamina il criterio c) e d) della Direttiva in relazione all'art 4 della legge turca ⁷; secondo cui "nessuno può essere restituito in un paese ove rischia di subire torture o dove la propria vita è minacciata a causa di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o opinioni politiche" ha osservato che nonostante quanto stabilito dalla legge turca

condizioni specifiche."

- 3 Art. 38 Direttiva 2013/32/EU: "Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che nel paese terzo in questione una persona richiedente protezione internazionale riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri: a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale; b) non sussiste il rischio di danno grave definito nella direttiva 2011/95/UE; c) è rispettato il principio di «non-refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra; d) è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale; e e) esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della convenzione di Ginevra".
- 4 United Kingdom: Home Office, Country Information and Guidance_Turkey: Alevis, February 2016, Version 1,0 <http://www.refworld.org/docit/56c182ee4.html>
- 5 <https://www.ctc.usma.edu/posts/the-renewed-threat-of-terrorism-to-turkey> ed https://washingtonpost.com/world/middle_east/in-turkey-alawite-sect-sides-with-syrias-assad/2012/09/14/97e73500-fdd8-11e1-98c6-ec0a93f8eb_story.html
- 6 Art. 15 Direttiva 2011/95UE: "Sono considerati danni gravi: a) la condanna o l'esecuzione della pena di morte; o b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".
- 7 - Republic of Turkey, Ministry of Interior, Directorate General of Migration Management, Public Law on Foreigners and International protection, Part 1 purpose, scope, Definitions and Non-Refoulement, Section 2 Non-refoulement, article 4, May 2014.
 - Republic of Turkey, Ministry of Interior, Directorate General of Migration Management, Temporary Protection Regulation, undated, Part 2, General principles, Non-refoulement article 5
 - Refugees Rights Turkey: ECRE_European Council on Refugees and Exiles: Country report: Turkey, December 2015, p.19

“recentemente organizzazioni non governative ⁸ hanno denunciato che la Turchia viola il principio di non respingimento per quanto concerne specificamente i profughi siriani; le circostanze sono numerose e riguardano sia il sistematico respingimento con l'uso della violenza alla frontiera, sia respingimenti sistematici nel territorio siriano”. La Commissione alla luce di queste considerazioni ha ritenuto che ci siano indicazioni della non osservanza del principio di non respingimento da parte dello Stato turco mettendo quindi in dubbio la soddisfazione del criterio c) ed affermando la possibilità della non soddisfazione del criterio d) della Direttiva.

Infine in relazione al criterio e) la Commissione rileva che:” la legislazione turca prevede norme per il trattenimento dei richiedenti asilo e possiede un sistema di tutela ma limita i diritti garantiti dalla Convenzione di Ginevra del 28 Luglio 1951 solo ad i profughi provenienti da paesi membri del Consiglio d'Europa, mantenendo quindi il limite geografico per i profughi non europei ed inoltre adotta limiti di circolazione ⁹ a coloro ai quali è stata concessa tutela temporanea”. Prosegue affermando che l'ambito di “tutela temporanea” determinato dal TPR ¹⁰ concede agli aventi diritto “garanzie di permanenza legale in Turchia e la tutela da una condanna penale relativa ai reati di ingresso e soggiorno illegale nel paese. Tuttavia l'art 25 del TPR, esclude categoricamente agli aventi diritto alla “tutela temporanea” la possibilità di inserimento a lungo termine in Turchia.”Secondo l'art. 25 del TPR il documento di tutela temporanea rilasciato agli aventi diritto non vale di per sé come permesso di soggiorno permanente in Turchia”. Inoltre, la Commissione osserva che:” secondo l'art 15 del TPR la tutela temporanea può essere limitata o sospesa dal Consiglio dei Ministri per un “limitato o illimitato periodo di tempo” nel caso che la sicurezza nazionale del paese o l'ordine pubblico siano minacciati.

Tenuto conto di quanto sopra la Commissione ha ritenuto che la tutela concessa al richiedente in Turchia, in base al TPR è “manifestamente insufficiente” in relazione ai diritti garantiti ai rifugiati in base a quanto stabilito dalla Convenzione di Ginevra, quali il diritto alla libera circolazione nel territorio del paese ¹¹, il diritto alla cittadinanza ¹² e il diritto al lavoro. Prosegue inoltre facendo riferimento alla delibera ¹³ adottata dal Consiglio d' Europa in data 20 Aprile 2016 dove nel punto 2.5 si afferma che il rientro in Turchia, in quanto “terzo paese sicuro”,sia per i richiedenti asilo siriani sia per i cittadini provenienti da altri paesi ,è contrario al diritto internazionale poichè la Turchia non concede tutela secondo quanto disposto dalla Convenzione del 1951 sul regime dei

8 Amnesty International, Turkey: Illegal mass returns from of Syrian refugees, expose fatal flaws in EU-Turkey deal, 1 April 2016

- <http://theguardian.com/world/2015/nov/27/amnesty-international-turkey-syria-refugees-human-rights-abuse>,
<http://www.rt.com/news/unhcr-syria-turkey-refugees-051/>,
<http://asylumineurope.org/reports/country/turkey/noexplicit-guarantees-admission-territory>,
<http://www.Independent.co.uk/news/world/middle-east/turkey-shooting-dead-syrian-refugees-flee-civil-war-a6960971.html>

9 United States Department of State, 2015 Country Reports on Human Rights Practices-Turkey in Chapter d Freedom of Movement, Internally Displaced Person, Protection of Refugees, and Stateless persons-Access to Asylum, 13 April 2016

10 National Legislative Bodies:National Authorities, Turkey:Temporary ProtectionRegulation, 22 October 2014

11 Art 26 Convenzione di Ginevra:”Ciascuno Stato contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul suo territorio il diritto di scegliersi il loro luogo di residenza e circolarvi liberamente, con le riserve previste dall'ordinamento applicabile agli stranieri nelle stesse circostanze, in generale”.

12 Art 34 Convenzione di Ginevra:”Gli stati contraenti facilitano, entro i limiti del possibile, l'assimilazione e la naturalizzazione dei rifugiati. Essi si sforzano in particolare di accelerare la procedura di naturalizzazione e di ridurre per quanto possibile le tasse e le spese della procedura.”

13 Resolution 2109 (2016) Provisional version, “The situation of refugees and migrants under the EU-Turkey Agreement of 18 March 2016” Author(s):Parlamentary Assembly, Origin,- Assembly debate on 20April 2016 (15th Sitting) (see Doc,14028,report of the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons, rapporteur: Ms Tineke Strik). Text adopted by the assembly on 20 April 2016 (15th Sitting).

rifugiati, “infatti ci sono notizie di respingimento dalla Turchia in Siria sia di siriani che non siriani”.

Dal combinato delle suddette argomentazioni la Commissione ha ritenuto che il “terzo paese sicuro” deve concedere una tutela internazionale “simile nella sostanza a quanto disposto dalla Convenzione di Ginevra e non diversa o altra da essa, senza porre limiti geografici e accettando totalmente i meccanismi di controllo della Convenzione”.

Per i motivi di cui sopra la Commissione ha ritenuto che la tutela temporanea che la Turchia possa concedere al richiedente in quanto cittadino siriano, “non garantisce diritti equivalenti a quelli previsti dalla Convenzione di Ginevra; conseguentemente se il richiedente protezione internazionale rientrasse in Turchia non otterrebbe “tutela internazionale uguale o equivalente “a quella concessa ai rifugiati in base a quanto stabilito dalla Convenzione di Ginevra”, motivo per il quale la Commissione ha ritenuto non soddisfatto il criterio e) della suddetta Direttiva.

E' in base a quanto esposto che la Commissione per i rifugiati di Vironas in data 5 Maggio 2016 annulla la decisione dell'Ufficio periferico per i richiedenti asilo di Lesbo, giudicando il ricorso ammissibile e rimandando l'esame della domanda di asilo del ricorrente all'Ufficio periferico per i richiedenti asilo.